

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1997

che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1° settembre 1996 al 31 marzo 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 1996/97,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1723/96⁽⁷⁾, (CE) n. 1747/96⁽⁸⁾, (CE) n. 1836/96⁽⁹⁾, (CE) n. 1894/96⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2097/96⁽¹¹⁾, (CE) n. 2158/96⁽¹²⁾, (CE) n. 2170/96⁽¹³⁾, (CE) n. 2199/96⁽¹⁴⁾, (CE) n. 2280/96⁽¹⁵⁾, (CE) n. 2306/96⁽¹⁶⁾, (CE) n. 2365/96⁽¹⁷⁾, (CE) n. 2516/96⁽¹⁸⁾, (CE) n. 101/97⁽¹⁹⁾, (CE) n. 139/97⁽²⁰⁾, (CE) n. 185/97⁽²¹⁾, (CE) n. 284/97⁽²²⁾, (CE) n. 353/97⁽²³⁾, (CE) n. 373/97⁽²⁴⁾, (CE) n. 465/97⁽²⁵⁾ e (CE) n. 498/97⁽²⁶⁾ figurano nell'allegato del presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti.

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è fissato periodicamente nel corso della campagna;

Articolo 2

considerando che il regolamento (CE) n. 1117/97 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato per la campagna di commercializzazione 1996/97 la produzione effettiva del cotone non sgranato, nonché l'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo in ciascun Stato membro in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1554/95;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96⁽⁶⁾, prevede la fissazione prima del 15 luglio dell'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale;

- (7) GU n. L 221 del 31. 8. 1996, pag. 61.
 (8) GU n. L 226 del 7. 9. 1996, pag. 18.
 (9) GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 29.
 (10) GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 39.
 (11) GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 31.
 (12) GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 10.
 (13) GU n. L 290 del 13. 11. 1996, pag. 16.
 (14) GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 16.
 (15) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 42.
 (16) GU n. L 311 del 30. 11. 1996, pag. 50.
 (17) GU n. L 321 del 12. 12. 1996, pag. 18.
 (18) GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 56.
 (19) GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 23.
 (20) GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 20.
 (21) GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 24.
 (22) GU n. L 47 del 18. 2. 1997, pag. 9.
 (23) GU n. L 59 del 28. 2. 1997, pag. 10.
 (24) GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 23.
 (25) GU n. L 70 del 12. 3. 1997, pag. 7.
 (26) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 20.

- (1) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.
 (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.
 (3) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.
 (4) GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 9.
 (5) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.
 (6) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.